

Diritto del fiduciante alla restituzione – Cass. n. 32267/2022

Prescrizione civile - termine - Negozi giuridici - fiduciari - Intestazione di beni al fiduciario - Diritto del fiduciante alla restituzione - Prescrizione decennale - Decorrenza del termine prescrizione in assenza di diversa previsione nel "pactum fiduciae" - Dalla data del rifiuto della restituzione del bene da parte del fiduciario richiestone - Sussistenza - Fondamento.

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempita, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per "facta concludentia" al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32267 del 02/11/2022 (Rv. 666164 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935

Corte

Cassazione

32267

2022